

## **Intesa su Assegno per i lavoratori in disponibilità (art. 32 CCNL)**

### **(art. 5 Accordo del 9 maggio 2020)**

Il giorno 28 luglio 2020 ASSOLAVORO, FELSA CISL, NIDIL CGIL, UILTEMP, di seguito le Parti, si sono incontrate in modalità da remoto al fine di adeguare, integrare e interpretare la disciplina dell'Assegno per i lavoratori in disponibilità di cui all'art. 5 dell'Accordo del 9 maggio 2020 (di seguito l'Assegno). Conseguentemente le Parti:

- VISTO l'Accordo tra le parti del 6 marzo 2020 per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO l'Accordo del 9 maggio 2020 in materia di disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19;
- CONSIDERATO il perdurare della situazione straordinaria d'emergenza e l'amplificazione delle ricadute occupazionali.
- CONSIDERATO che l'Assegno è un ammortizzatore sociale di settore che incide quindi su fondi, accantonati dal Fondo di solidarietà, pari a 6 milioni di euro (importo massimo), fermo restando il principio solidaristico del Fondo.

### **CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

#### **Art. 1 Integrazione/interpretazione art. 5, comma 3, Accordo 9 maggio 2020 (Periodo pregresso (23 febbraio - 9 maggio))**

1. L'assegno è riconosciuto a tutti i lavoratori in disponibilità la cui missione sia cessata dal 23 febbraio 2020 al 9 maggio 2020, quindi per un massimo di 76 giorni, per periodi anche frazionati.
2. Tale riconoscimento non è condizionato ad una effettiva indisponibilità del lavoratore (dovuta ad. es. alla chiusura oggettiva del settore od a una comunque indisponibilità alla missione/colloquio del lavoratore), ma rileva come diritto del lavoratore in disponibilità nel periodo individuato
3. Tutti i periodi (per un massimo di 76 giorni) in cui i lavoratori sono stati effettivamente retribuiti con l'indennità di disponibilità ex art. 32 del CCNL, vengono sostituiti dall'ammortizzatore sociale per il medesimo periodo.
4. L'Assegno è di importo pari all'80% della retribuzione globale di fatto calcolata con le stesse modalità definite per la TIS con riferimento ai massimali Inps previsti per gli ammortizzatori sociali e comunque per un importo non inferiore a €400 mensili.
5. Tutti i relativi oneri sono integralmente a carico del Fondo di Solidarietà.
6. L'importo dell'ammortizzatore viene integralmente anticipato dal Fondo di Solidarietà alle Agenzie per il Lavoro.
7. Il riconoscimento dell'ammortizzatore avverrà da parte della Agenzia per il Lavoro nella prima retribuzione utile.
8. Se durante il periodo 23/02 – 09/05 il lavoratore è stato ricollocato, l'ammortizzatore sostituisce integralmente l'indennità di disponibilità, che quindi non è dovuta dall'Apl per il periodo in cui è stata erogato l'ammortizzatore. Se, viceversa, durante il medesimo periodo il

lavoratore non è stato ricollocato, l'ammortizzatore sospende l'erogazione dell'indennità di disponibilità e se la procedura in mancanza di occasioni di lavoro di cui all'art. 25 del CCNL è già stata avviata, resta attiva senza modifiche/prolungamento dei termini.

9. Al termine della procedura di art. 25, se il lavoratore non è stato ricollocato secondo i termini previsti dal CCNL (art. 25, comma 4, punto 22), l'APL corrisponde 30/60 giorni di indennità di disponibilità ex art 32 (senza ulteriori estensioni del periodo di procedura art. 25), in base alla previsione del CCNL, in aggiunta all'assegno già erogato. L'indennità di disponibilità non spetta in caso di mancata ricollocazione per dimissioni o giusta causa di licenziamento.
10. Se viceversa in costanza di procedura il lavoratore viene ricollocato secondo le previsioni del CCNL (art. 25, comma 4, punto 22), determinandosi la chiusura della procedura MOL, l'Agenzia non corrisponderà l'indennità di disponibilità ex art. 32 per il periodo pregresso.

## **Art. 2 Integrazione/interpretazione art. 5, commi 4 e 5, Accordo 9 maggio 2020 (Periodo successivo alla sottoscrizione dell'Accordo)**

1. Fermo restando il diverso periodo massimo di durata dell'ammortizzatore (120 giorni), si applicano le medesime considerazioni/condizioni di cui all'articolo che precede, subordinate in questo caso ad una effettiva indisponibilità del lavoratore ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, dell'Accordo.
2. Le casistiche di cui dell'art. 5, comma 4 lettera a), dell'Accordo possono ricomprendere anche, in casi eccezionali al solo fine di salvaguardare la continuità occupazionale dei lavoratori, ulteriori singole casistiche evidenziate a livello territoriale/aziendale che verranno sottoposte alle Parti (Commissione Paritetica) per una attenta valutazione sia sulle fattispecie eccezionali che sulla capienza del Fondo.
3. Il comma 5 si interpreta come segue:
  - *“I lavoratori comunque indisponibili dopo la data di sottoscrizione del presente Accordo (...)”* si intende nei termini massimi dell'Assegno, e quindi sino al 30 giugno 2020.
  - *“I lavoratori comunque indisponibili dopo la data di sottoscrizione del presente Accordo in quanto hanno rifiutato proposte di colloquio/missione”*: il rifiuto deve essere motivato e giustificato per iscritto dal lavoratore per ragioni direttamente derivanti dall'emergenza sanitaria in atto.

## **Art. 3 Entrata in vigore della Intesa**

1. Requisito indefettibile per la corresponsione dell'Assegno è la verifica preventiva presso il Fondo di solidarietà di settore della permanenza della disponibilità in termini finanziari dell'importo destinato (6 milioni di euro).
2. Parallelamente le Parti trasmetteranno la presente Intesa al Fondo Forma.Temp. al fine di determinarne l'impatto in termini tecnici/operativi e la conseguente efficacia operativa.

ASSOLAVORO

*Agostino Gatti* *Luca Neri* *Antonio Romo* *Franco Fedi*

*Industria Mercurio*

*Rosella Tosi* *Alfonso* *Giuseppe* *Carlo* *Paolo* *Manfredi*

NIDIL CGIL

*Alfio* *De Seta* *Franco*

FELSA CISL

*Mattia* *Kimlli* *Teo* *Luca*

UILTEMP

*Luca* *Giuseppe* *Mario* *Stefano*